



2016 FASC. III

(ESTRATTO)

ANTONIO RUGGERI

**DIGNITÀ DELL'UOMO, DIRITTO ALLA RISERVATEZZA,
STRUMENTI DI TUTELA (PRIME NOTAZIONI)**

21 OTTOBRE 2016

IDEATORE E DIRETTORE RESPONSABILE: PROF. PASQUALE COSTANZO

Antonio Ruggeri

Dignità dell'uomo, diritto alla riservatezza, strumenti di tutela (prime notazioni)*

ABSTRACT: *The article examines the content and the limits of the right to privacy, paying special attention to the fields in which there are the greatest tensions between this right and other constitutionally protected legal positions.*

SOMMARIO: 1. La riservatezza, diritto a sé e diritto presupposto, *implied Right*, nella tutela di altri diritti, suscettibile di trasformarsi camaleonticamente, in ragione del contesto, degli interessi in campo, delle combinazioni di valori sollecitate a formarsi dai casi. – 2. Il diritto alla riservatezza rivisto dalla prospettiva dei doveri ed orientato verso la dignità, autentico *Grundwert* dell'ordinamento costituzionale. – 2.1. Esemplicazioni di casi in cui la riservatezza può trovarsi a dover recedere davanti ad altri beni della vita o interessi costituzionalmente protetti: in specie, con riguardo al mondo del lavoro ed al fine dell'accesso al lavoro stesso. – 2.2. Diritto alla riservatezza *versus* diritto-dovere d'informazione, con specifico riferimento ai candidati a cariche pubbliche di primo piano. – 2.3. Riservatezza o sicurezza? Un dilemma che richiede, nei singoli casi, di essere sciolto mantenendo ad ogni buon conto integro il bene indisponibile della dignità della persona umana. – 2.4. Dignità e riservatezza nel *web*, con particolare riferimento ad informazioni riguardanti la sfera sessuale ed alla commutazione dei processi penali in processi mediatici. – 3. Un paio di questioni sul versante della tutela: in specie, *a)* se anche alla riservatezza possa applicarsi lo schema secondo cui l'ottimale salvaguardia dei diritti richiede uno sforzo congiunto, posto in essere in spirito di "leale cooperazione" da legislatore e giudici. – 4. *Segue: b)* se il *tandem* riserva di legge e riserva di giurisdizione a garanzia dei diritti possa valere anche in relazione alle vicende via *Internet* e, una volta spostato il perno della tutela in sede internazionale e sovranazionale, cosa possa realisticamente attendersi a seguito del varo del nuovo regolamento eurounitario sulla *privacy*.

1. *La riservatezza, diritto a sé e diritto presupposto, implied Right, nella tutela di altri diritti, suscettibile di trasformarsi camaleonticamente, in ragione del contesto, degli interessi in campo, delle combinazioni di valori sollecitate a formarsi dai casi*

Il diritto alla riservatezza presenta un tratto identificante che altri diritti fondamentali non hanno¹: ha una sua propria autonomia, concettuale e positiva, grazie alla quale reclama tutela in sé e per sé; è, però, anche un diritto presupposto, diciamo pure un *implied Right*, la sua tutela risultando, per questo verso, indiretta, attraverso quella offerta ad altri diritti. È vero, però, anche l'inverso, vale a dire che tutelando la riservatezza si fa, di riflesso, anche quella di altri diritti, ad essa funzionalmente connessi.

Non saprei ora dire se sia, o no, da condividere la tesi, patrocinata da una dottrina che ha non solo a fondo studiato il nostro tema ma – ciò che maggiormente importa – è stata chiamata a

* Intervento alle IX Jornadas internacionales de Derecho Constitucional (Brasil-Italia-España) su *El derecho a la intimidad*, Madrid 22-23 settembre 2016. Ho sottoposto una prima stesura di questo lavoro alla lettura di O. Pollicino, che ringrazio di cuore per le molte ed acute osservazioni fattemi in relazione a taluni passaggi argomentativi particolarmente delicati. Resta, ovviamente, fermo che la responsabilità per quanto è qui scritto è interamente ed esclusivamente mia. Avverto, infine, che, data la limitata finalità di questo studio, l'apparato di note e i riferimenti bibliografici sono qui circoscritti all'essenziale.

¹ Avverto che, per scorrevolezza espositiva, non ripeterò ogni volta l'aggettivo qualificativo, che giudico implicitamente apposto al sostantivo. Avverto, inoltre, che in questo scritto utilizzo in modo promiscuo i termini di "riservatezza" e di "privacy", intendendo nondimeno quest'ultimo in un'accezione più ristretta a quella larga (o larghissima) che ne ha contraddistinto lo svolgimento nell'esperienza nord-americana (sul problema definitorio, v. S. SCAGLIARINI, *La riservatezza e i suoi limiti. Sul bilanciamento di un diritto preso troppo sul serio*, Aracne, Roma 2013, 23 ss.).

compiti operativi di salvaguardia², secondo cui dalla salvaguardia della riservatezza dipende quella di ogni altri diritto costituzionalmente protetto. Per un certo verso, questo è vero per ogni diritto, sol che si ammetta che ciascuno di essi fa “sistema” coi restanti, tutti stando assieme ovvero venendo meno, rispettivamente, grazie alla garanzia data a ciascuno di essi ovvero per effetto della ferita mortale inferta anche ad uno solo di essi. È pur vero, tuttavia, che il nesso che lega i diritti non si presenta allo stesso modo o con la stessa intensità nel passaggio dall’uno all’altro dei diritti stessi. Per la riservatezza, invece, ciò si riscontra in una misura tale da rendersi, a conti fatti, indistinguibile ciò che specificamente la riguarda da ciò che è invece proprio di altri diritti cui la stessa risulta strettamente legata.

Sia chiaro. La distinzione può (e deve) farsi, unicamente però al piano teorico-astratto; nei fatti, però, essa si sfarina come neve al sole. Se ne ha subito la riprova sol che si pensi che la riservatezza si apre a raggiera a tutto campo, spiegandosi su plurimi piani di esperienza ed in più ambiti materiali.

Se n’è avuta conferma proprio nel corso delle nostre Giornate, laddove si è avuta tangibile testimonianza dei molti volti della riservatezza e della varietà dei modi con cui essa si combina coi diritti che gravitano nel mondo del lavoro o con quelli che fanno capo alla sanità, al fisco, alla sicurezza, e via dicendo. Insomma, un diritto, il nostro, che camaleonticamente si trasforma a seconda delle congiunture, dei tempi, degli interessi in gioco, delle combinazioni di valori costituzionali evocate in campo; e un diritto che rileva tanto al piano dei rapporti *inter privatos* quanto a quelli coi pubblici poteri, che riguarda le persone fisiche come pure le persone giuridiche³ e che, in breve, esibisce una straordinaria, incontenibile vocazione a rinnovarsi restando nondimeno sempre identico a sé, nella sua multiforme, internamente articolata, natura ed a tornare sempre sulla scena da protagonista, pur laddove apparentemente altri siano i diritti in gioco, tra i quali, sia *inter se* e sia pure con altri interessi costituzionalmente protetti (specie di natura collettiva), debbano aver luogo complesse operazioni di bilanciamento assiologicamente ispirate.

Già queste prime e palesemente insufficienti notazioni introduttive mostrano quanto sia scivoloso il terreno su cui ambientare e svolgere l’analisi del diritto in parola, nelle relazioni che esso intrattiene con altri diritti o beni della vita meritevoli di tutela, e perciò impegnativa l’analisi stessa che dovrebbe – come si diceva – aprirsi a tutto campo, allo scopo di non risultare parziale e di pervenire, di conseguenza, ad esiti ricostruttivi a conti fatti deformanti ed inattendibili.

Incentro questa mia succinta riflessione unicamente su un paio di punti, di cruciale rilievo, ponendomi alla ricerca del fondamento della tutela, nonché delle sedi istituzionali e degli strumenti idonei a farla valere.

2. Il diritto alla riservatezza rivisto dalla prospettiva dei doveri ed orientato verso la dignità, autentico Grundwert dell’ordinamento costituzionale

Giudico particolarmente feconda e foriera di promettenti esito teorico-ricostruttivi la prospettiva che guarda al diritto di riservatezza, con specifico riguardo alla non diffusione dei dati relativi alla persona, dal punto di vista dei doveri: sia dei soggetti, privati o pubblici, diversi dalla persona presuntivamente lesa e sia pure di quest’ultima. In generale, a mia opinione, l’angolo visuale dei

² F. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, Torino 2016.

³ Si ha qui un ostacolo teorico preliminare costituito dal fatto che i diritti, al pari peraltro dei doveri, delle persone giuridiche, specificamente al piano dei rapporti pubblicistici, sembrano piuttosto doversi declinare in termini di competenze. Il diritto è, cioè, piuttosto una condizione di autonomia idonea a dispiegarsi entro una certa sfera e in un certo ambito spaziale di esperienza che un diritto soggettivo vero e proprio e il suo esercizio, pertanto, il frutto di una competenza (della condizione delle persone giuridiche ha riferito, nel corso delle nostre Giornate, V. RUIZ ALMEDRAL, *La entrada y registro en el domicilio de personas jurídicas en el marco de procedimientos de inspección tributaria*; i profili fiscali hanno costituito oggetto di esame anche da parte di F. FACURY SCAFF, *O primeiro dever fundamental das Cortes constitucionais dezir “nao”*).

doveri nello studio dei diritti disvela alcuni lineamenti di questi ultimi che altrimenti resterebbero in ombra, sommersi⁴, non consentendo di orientare nel giusto verso le operazioni di bilanciamento assiologicamente ispirate coinvolgenti i singoli diritti di volta in volta in campo (e, segnatamente, per ciò che qui specificamente importa, il nostro).

La prospettiva, tuttavia, ha bisogno di ricevere luce dai valori e, specificamente, per ciò che più conta, dal valore della dignità⁵: un bene, questo, che seguito a considerare un autentico valore “supercostituzionale”⁶ dell’ordinamento, indisponibile anche per chi ne è portatore, oltre che intagibile dagli altri. E, invero, la dignità, per come è qui pure vista⁷, ha doppio volto: un profilo soggettivo, che rimanda all’autodeterminazione della persona, ed uno oggettivo, il cui significato si coglie alla luce delle qualificazioni date dalla Carta costituzionale, nel suo fare “sistema” con le altre Carte, tra le quali principalmente la CEDU e la Carta dei diritti dell’Unione⁸. L’autodeterminazione, poi, è certamente un bene bisognoso della massima cura ed attenzione ma – come si è tentato di mostrare altrove – non è *tutto*, non ha cioè capacità onnipervasiva ed assorbente. E qui torna il discorso sui doveri. Perché, allo stesso tempo in cui la persona rivendica tutela per i propri diritti, è gravata di doveri, tra i quali – qui è il *punctum crucis* della questione ora discussa – vi è anche quello della riservatezza ma vi è pure, a certe condizioni, quello della rinuncia alla stessa, a salvaguardia di altri beni o interessi meritevoli, in talune circostanze, di prioritaria considerazione.

D’altro canto, ciò che è “degnò” e ciò che non lo è non può essere rimesso all’esclusivo ed insindacabile apprezzamento della persona stessa, altrimenti si smarrirebbe il senso stesso della previsione costituzionale della dignità, dovendosi piuttosto fare capo a parametri di natura oggettiva⁹.

È alla luce di queste indicazioni, qui sommariamente enunciate, che va condotto l’esame di alcuni casi in cui la riservatezza sembra entrare in conflitto con altri diritti o interessi in genere di rilievo costituzionale, con l’avvertenza, che faccio subito (e con riserva di maggiori ragguagli più avanti), che la varietà dei casi stessi è tale da rendere comunque approssimativo e persino forzato ogni tentativo di trattarne in termini unitari e generali, riportando sotto uno stesso regime situazioni che meritano di essere comunque tenute distinte.

⁴ Da una prospettiva ancora più ampia, si è tentato di argomentare in altri luoghi che nella struttura stessa dei diritti costituzionali si rinviene una componente deontica la cui considerazione porta a rivedere sotto una luce complessivamente diversa dall’usuale le vicende relative ai diritti stessi, sia nei loro mutui rapporti che in quelli intercorrenti con altri beni o interessi costituzionalmente protetti [v., dunque, volendo, A. RUGGERI - A. SPADARO, *Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale (prime notazioni)*, in *Pol. dir.*, 1991, 343 ss., e il mio *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in www.federalismi.it, 17/2013, 28 agosto 2013].

⁵ A riguardo del nesso tra *privacy* e dignità, v., almeno, E. BLOUSTEIN, *Privacy as an Aspect of Human Dignity: an Answer to Dean Prosser*, in *New York Univ. Law Rev.*, 39/1964, 973 s.; A. BALDASSARRE, *Privacy e Costituzione. L’esperienza statunitense*, Bulzoni, Roma 1974, 389 ss.

⁶ ... secondo quanto si è tentato di mostrare in più luoghi, a partire da A. RUGGERI - A. SPADARO, *Dignità dell’uomo e giurisprudenza costituzionale*, cit.

⁷ Ho anticipato alcuni concetti ora ripresi con ulteriori svolgimenti nei miei *Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo diritto costituzionale*, in www.rivistaaic.it, 1/2011, 15 dicembre 2010, e, nella stessa *Rivista, Dignità versus vita?*, 29 marzo 2011.

⁸ Carte, tutte, non è inutile qui rammentare che, secondo una felice intuizione del giudice delle leggi ([sent. n. 388 del 1999](#)), “*si integrano reciprocamente nella interpretazione*”.

⁹ Riprendo qui un esempio altrove fatto; e, dunque, è palese che, al fine di stabilire quale sia la misura della retribuzione del lavoratore rispondente ai parametri di cui all’art. 36, I c., cost. e tale, perciò, da assicurare in ogni caso condizioni di vita “dignitose” al lavoratore stesso ed alla sua famiglia, non può che farsi riferimento a parametri oggettivi, comunque indipendenti dalla volontà dei soggetti, cui fa tacitamente rimando il dettato costituzionale (e, segnatamente, alla contrattazione collettiva). E così via, per altri campi di esperienza in relazione ai quali parimenti è fatta nella Carta menzione della dignità.

2.1. *Esemplificazioni di casi in cui la riservatezza può trovarsi a dover recedere davanti ad altri beni della vita o interessi costituzionalmente protetti: in specie, con riguardo al mondo del lavoro ed al fine dell'accesso al lavoro stesso*

Si pensi, dunque, ad alcune tra le più agitate questioni riguardanti la riservatezza in ambito lavorativo.

Se n'è molto discusso – come si sa – specialmente con riguardo alla vigilanza esercitata, anche a mezzo di telecamere o strumenti informatici in genere, nei riguardi del lavoratore da parte del datore di lavoro¹⁰. A me pare, tuttavia, che, prima ancora di passare all'esame di siffatte questioni, meriti di essere riconsiderata, senza preconcetto alcuno, la questione preliminare riguardante l'assunzione al lavoro, in specie se (e fino a che punto o entro quali limiti) possano acquisirsi informazioni concernenti i candidati ad alcuni posti di lavoro, laddove ad essi facciano capo interessi di particolare rilievo, di cui è talvolta portatrice l'intera collettività: ad es., possono avere rilievo, per ciò che attiene all'ingresso in istituti bancari o nelle forze armate o, ancora, in magistratura, alcuni dati personali relativi ai trascorsi dell'interessato?

Io credo che questa eventualità non possa essere scartata, per quanto l'assunzione dei dati stessi richieda di essere fatta attingendo ad informazioni che gli stessi interessati possono essere chiamati a dare ovvero si hanno sotto il controllo degli stessi, le quali informazioni comunque vanno, per un verso, acquisite in modo da salvaguardare la dignità degli interessati e, per un altro verso, scrupolosamente custodite e non rese pubbliche.

2.2. *Diritto alla riservatezza versus diritto-dovere d'informazione, con specifico riferimento ai candidati a cariche pubbliche di primo piano*

E, ancora, si pensi alla vessata questione concernente l'equilibrio tra il diritto alla non diffusione dei dati personali e il diritto-dovere d'informazione¹¹. Ripropongo la questione non soltanto al piano dei rapporti *inter privatos*, al quale è usualmente ambientata, ma anche (e soprattutto) nelle sue proiezioni al piano istituzionale. Possiamo, ad es., affermare che gravi su soggetti che ambiscono a ricoprire cariche pubbliche di primo piano, quale quella di Presidente della Repubblica o di Presidente del Consiglio, l'obbligo di rendere noti alcuni dati relativi alle proprie condizioni di salute o altri dati ancora?¹²

Rammento che non molto tempo addietro la questione si è posta negli Stati Uniti nel corso della campagna elettorale, a seguito di un lieve malore di Hillary Rodham Clinton. Siamo sicuri che resti privo di interesse per il singolo elettore e l'intera collettività sapere se colui o colei che potrebbe essere il futuro Capo dello Stato soffra di gravi patologie o, anche più semplicemente, vada incontro a frequenti crisi di nervi, attacchi di panico, ecc.? E possiamo ancora dire, per restare a quest'ambito di esperienza, che per i nostri parlamentari non abbia alcun interesse conoscere se i futuri giudici costituzionali che si accingono a votare hanno avuto, o hanno, problemi di salute psico-fisica? Fino a che punto, insomma, il diritto alla riservatezza può pesare di più del dovere d'informazione, che fa da veicolo al valore democratico, nel suo fare "sistema" coi valori fondamentali restanti?

¹⁰ Della tutela della riservatezza in ambito lavorativo hanno trattato, nel corso delle nostre Giornate, A. RACHID COUTINHO - L.A.D. ARAUJO, *A proteção da intimidade e da privacidade do traballador: há realmente uma proteção adequada?*, e E. PAJARES MONTOLÍO, nel suo intervento ad oggi senza titolo.

¹¹ Cfr., al riguardo, i punti di vista manifestati in occasione delle nostre Giornate da G.E. VIGEVANI, *Diritto all'informazione e privacy nell'ordinamento italiano: regole ed eccezioni. L'impostazione peculiare del diritto italiano: la disciplina speciale dell'informazione*, e G. ROSADO IGLESIAS, *Intimididad y libertad de información: la doctrina constitucional sobre la utilización de "camaras ocultas". ¿Una cuestión que sigue abierta?*

¹² Sulla contrazione della "sfera sensibile" dei soggetti note o che esercitano funzioni pubbliche, v., di recente, D. BUTTURINI, *Le informazioni sensibili tra interesse pubblico alla notizia e inviolabilità della dignità umana: casi concreti e riflessioni teoriche*, in AA.VV., *La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva mediale*, a cura di G. Ferri, ESI, Napoli 2015, 329 ss., spec. 338 ss.

La questione – si badi – si pone, in primo luogo, per gli stessi interessati sui quali potrebbe ritenersi che gravi l'obbligo, riconducibile in ultima istanza al dovere di fedeltà alla Repubblica ed ai suoi valori¹³, di rendere palese la esistenza di dati riguardanti la loro persona in grado di influenzare il lineare esercizio delle funzioni al servizio della collettività. La circostanza, poi, che il mancato adempimento del dovere stesso possa restare senza conseguenze immediate, salva la successiva applicazione di misure, anche sanzionatorie, legate allo scorretto adempimento dei doveri inerenti all'ufficio, nulla toglie – a mia opinione – circa la sussistenza del dovere medesimo, secondo quanto – com'è noto – è proprio di precetti (anche costituzionali!), la cui giuridicità non è dubbia, ancorché non risultino sorretti da sanzioni adeguate ad assicurarne il rispetto¹⁴.

D'altro canto, l'adozione di misure preventive al fine di evitare conseguenze che potrebbero essere nefaste per lo stesso fisiologico svolgimento della vita delle istituzioni risponde ad una necessità insista nell'idea stessa di ordinamento, la quale presuppone e in sé comprende tutto ciò che si rivela indispensabile ad una ordinata trasmissione nel tempo.

2.3. Riservatezza o sicurezza? Un dilemma che richiede, nei singoli casi, di essere sciolto mantenendo ad ogni buon conto integro il bene indisponibile della dignità della persona umana

Il campo, nondimeno, nel quale si pongono le più gravi tensioni tra il diritto in discorso ed altri beni o interessi costituzionalmente protetti è quello in cui la salvaguardia della riservatezza può costituire un intralcio per la salvaguardia della sicurezza, dei singoli come pure della collettività.

Qual è la soglia – qui è il *punctum crucis* della questione oggi nuovamente discussa – al di là della quale la tutela della sicurezza non può più prevalere sulla riservatezza? Si dà, o no, un criterio-guida che presiede alle operazioni di bilanciamento tra tali beni della vita suscettibili di rivoltarsi l'uno contro l'altro in talune, particolarmente sofferte, congiunture?¹⁵

La questione è assai interessante sotto un peculiare aspetto, dal momento che dietro la tutela della sicurezza c'è la persona umana in ogni suo aspetto, dunque anche quale portatrice dello stesso diritto alla riservatezza. Assicurare la prevalenza, in un caso della vita, della sicurezza sulla riservatezza può, a conti fatti, significare salvaguardare la... *riservatezza* stessa.

Il rischio è, nondimeno, quello che, in una stagione fortemente segnata dal terrorismo internazionale, il bene della sicurezza, a mo' di buco nero, finisca con l'attrarre a sé e fagocitare ogni altro bene costituzionalmente protetto. Sciogliere il dilemma suddetto diventa allora un'impresa improba, non poco sofferta.

¹³ Sulle plurime valenze ed implicazioni del dovere in parola, v., sopra tutti, A. MORELLI, *I paradossi della fedeltà alla Repubblica*, Giuffrè, Milano 2013.

¹⁴ È appena il caso qui di rammentare che, secondo la più avvertita dottrina [per tutti, F. MODUGNO, *Norma (teoria gen.)*, in *Enc. dir.*, XXVIII (1978), 346, e M. MAZZIOTTI DI CELSO, *Norma giuridica*, in *Enc. giur.*, XXI (1990), 5], la coattività non è attributo della singola norma bensì dell'intero ordinamento cui essa appartiene, risolvendosi, a conti fatti, nella effettività dello stesso.

¹⁵ Ne hanno variamente discusso, tra gli altri, P. BONETTI, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, Il Mulino, Bologna 2006; G.L. CONTI, *Lotta al terrorismo e patrimonio costituzionale comune. Appunti intorno alla traslitterazione interna delle norme internazionali ed euro unitarie in materia di lotta al terrorismo*, Editoriale Scientifica, Napoli 2013; G. DE MINICO, *Le libertà fondamentali in tempo di ordinario terrorismo*, in www.federalismi.it, 10/2015, 20 maggio 2015, e, della stessa, *Internet and fundamental Rights in time of terrorism*, in www.rivistaaic.it, 4/2015, 6 novembre 2015; S. GAMBINO, *Libertà e sicurezza nella recente esperienza nord-americana di contrasto del terrorismo*, in *Liber amicorum in onore di A. Cerri. Costituzionalismo e democrazia*, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, 397 ss.; A. CIANCIO, *La libertà d'informazione, Internet ed il terrorismo internazionale*, in *Scritti in onore di G. Silvestri*, I, Giappichelli, Torino 2016, 593 ss.; AA.VV., *Libertà di espressione e libertà religiosa in tempi di crisi economica e di rischi per la sicurezza*, a cura di F. DAL CANTO - P. CONSORTI - S. PANIZZA, Pisa University Press, Pisa 2016, nonché i contributi al Convegno in ricordo di A. Pizzorusso svoltosi a Pisa l'11 e 12 marzo 2016 su *Terrorismo internazionale. Politiche della sicurezza. Diritti fondamentali*. Infine, A. SPATARO, *Politiche della sicurezza e diritti fondamentali*, in *Quest. giust.*, settembre 2016, 167 ss.

Posseggo al riguardo una sola certezza, in un quadro peraltro gravato da molte ipoteche di vario segno ed entità; ed è che, in nessun caso o modo, può accedersi a soluzioni che portino all'effetto del sacrificio della dignità della persona: un bene, questo, indisponibile a soggiacere a bilanciamento alcuno, per la elementare ragione che esso è la "bilancia", com'è stato efficacemente fatto notare da un'accreditata dottrina¹⁶, sulla quale si dispongono i beni bisognosi di ponderazione assiologicamente ispirata. Eppure, le esperienze su questo terreno maturate, riconsiderate dal punto di vista particolarmente illuminante della giurisprudenza costituzionale, ci mostrano una dignità in talune congiunture gravemente esposta e, a conti fatti, messa da canto a fronte del bene della sicurezza, evidentemente giudicato meritevole di prioritaria tutela.

Rammentiamo tutti la [sent. n. 15 del 1982](#), con la quale è stata – come si sa – giustificata, in nome dell'emergenza, la normativa varata dal Governo per far fronte al brigatismo rosso, con la quale sono stati dilatati in modo abnorme i termini massimi della carcerazione preventiva, con grave pregiudizio della libertà personale e della dignità delle persone in attesa di giudizio e, perciò, presuntivamente innocenti.

Più di recente, la questione si è riproposta anche fuori delle nostre mura¹⁷, con la disciplina adottata in Francia e in Germania per far fronte all'ondata terroristica¹⁸; ed è interessante notare come proprio in nome della dignità, nel suo fare sistema coi valori che stanno a base dello Stato di diritto costituzionale, il *Bundesverfassungsgericht* abbia, ormai molti anni addietro, annullato la legge tedesca che, al fine di evitare ulteriore e più grave spargimento di sangue, ammetteva l'abbattimento di aerei civili in volo in mano ai terroristi¹⁹.

Qui si tocca con mano come la dignità, in cui l'*humanitas* della persona si riassume ed emblematicamente esprime nella sua stessa essenza, faccia tutt'uno con le basi portanti dello Stato costituzionale. Come mi è capitato, ancora di recente, di far notare²⁰, non possiamo combattere i nemici dello Stato di diritto ricorrendo agli stessi mezzi da questi adoperati: sarebbe non solo un errore grave di strategia, che finirebbe col portare acqua proprio al mulino degli intolleranti, ma – per ciò che qui maggiormente importa – una insanabile contraddizione di ordine assiologico, che

¹⁶ G. SILVESTRI, *Considerazioni sul valore costituzionale della dignità della persona*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](#), 14 marzo 2008, e in altri scritti, tra i quali *La dignità umana dentro le mura del carcere*, in [www.rivistaaic.it](#), 2/2014, 28 maggio 2014. La tesi è contrastata da quanti (come M. LUCIANI, *Positività, metapositività e parapositività dei diritti fondamentali*, in *Scritti in onore di L. Carlassare*, a cura di G. Brunelli - A. Pugiotto - P. Veronesi, *Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, III, *Dei diritti e dell'eguaglianza*, Jovene, Napoli 2009, 1060 ss., e G. MONACO, *La tutela della dignità umana: sviluppi giurisprudenziali e difficoltà applicative*, in *Pol. dir.*, 1/2011, 45 ss., spec. 69 ss.) si sono dichiarati dell'avviso che la stessa dignità possa rendersi partecipe di operazioni di bilanciamento con altri beni della vita.

¹⁷ Riferisce dei provvedimenti da noi adottati dopo il 2001 T. FENUCCI, *Necessità, emergenza e diritti fondamentali*, in *Rass. parl.*, 3/2014, 582 ss.

¹⁸ Un quadro di sintesi delle misure adottate per far fronte al terrorismo in alcuni Paesi di tradizioni liberal-democratiche può vedersi in P. BONETTI, *Terrorismo, emergenza e costituzioni democratiche*, cit., 121 ss.; AA.VV., *La démocratie à l'épreuve de l' « État d'exception »*, in *En Jeu. Histoire et mémoires vivantes*, 5/2015, Presses universitaires Septentrion, Lille 2015, e AA.VV., *Terrorismo internazionale, politiche della sicurezza, diritti fondamentali*, speciale di *Quest. giust.*, settembre 2016 (ivi, con specifico riguardo alla Francia, A. PERTICI, *Terrorismo e diritti della persona*, 25 ss., spec. 36 ss.). Rammento, inoltre, la direttiva UE 2016/681 del 27 aprile 2016 che "regola l'"utilizzo dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi" [a commento della quale, G. TIBERI, *La direttiva UE sull'uso dei dati del codice di prenotazione (dati PNR) nella lotta al terrorismo e ai reati gravi*, in *Quad. cost.*, 3/2016, 590 ss.].

¹⁹ Sulla vicenda, la nota di A. DE PETRIS, *Tra libertà e sicurezza prevale la dignità umana, dice il Bundesverfassungsgericht*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](#), 20 marzo 2006.

Ancora per la Germania, può farsi richiamo alle richieste avanzate dalle autorità di pubblica sicurezza dei *Länder* alle Università di fornire dati relativi agli studenti, cui hanno fatto seguito animate polemiche, delle quali riferisce M. BONINI, *Sicurezza e tecnologia, fra libertà negative e principi liberali. Apple, Schrems e Microsoft: o dei diritti "violabili" in nome della lotta al terrorismo e ad altri pericoli, nell'esperienza statunitense ed europea*, in [www.rivistaaic.it](#), 3/2016, 28 settembre 2016, 6.

²⁰ V., dunque, volendo, il mio *Giurisdizione e diritti: un rapporto complesso, ad oggi largamente inesplorato e bisognoso della sua opportuna chiarificazione*, in [Consulta OnLine](#), III/2016, 5 ottobre 2016, 349 ss., spec. 368.

alla fin fine ci costringerebbe ad abdicare ai principi che stanno a base del nostro vivere in comunità.

2.4. Dignità e riservatezza nel web, con particolare riferimento ad informazioni riguardanti la sfera sessuale ed alla commutazione dei processi penali in processi mediatici

La dignità – come si vede dalle scarse notazioni appena svolte e dagli esempi addotti, ai quali molti altri potrebbero aggiungersi – è il punto di riferimento obbligato al fine di impostare nel modo più saldo possibile, alle condizioni oggettive di contesto, alcune tra le più ardue questioni coinvolgenti il diritto alla riservatezza, quali quelle cui si è dietro fatto cenno (e molte altre ancora), tentando di darne quindi una complessivamente appagante, seppur travagliata, soluzione.

Si presti attenzione alle vicende che si pongono in relazione all'uso del *web*²¹. Ancora di recente, larga risonanza è stata data dai mezzi d'informazione al caso di una giovane toltasi la vita perché su *Internet* era apparso un filmato che la ritraeva mentre consumava un rapporto sessuale. Nessun rilievo è, ovviamente, al riguardo da assegnare alla circostanza per cui la stessa giovane aveva inteso diffondere ad una cerchia ristretta di conoscenti il filmato, successivamente però divenuto virale. L'illecito del fatto, specificamente dal punto di vista qui privilegiato, della salvaguardia della integrità è fuori discussione; e si tratta, dunque, solo di stabilire come possano essere sanzionati i responsabili, specie al fine di conferire alle sanzioni stesse efficacia dissuasiva nei riguardi dell'eventuale reiterazione di fatti analoghi.

Il *web* – è stato detto, in modo colorito e però improprio, cogliendo ad ogni buon conto un fondo di verità – può uccidere. Quand'anche, poi, l'esito non dovesse essere quello della perdita di una vita umana, ugualmente il *web* stesso potrebbe rendersi responsabile di effetti d'inusitata gravità.

Si pensi, ad es., alle non poche implicazioni che possono aversi sul sereno svolgimento dei processi, specie se penali, una volta che gli stessi vengano innaturalmente trasposti su *Internet*. Il processo penale, commutatosi in processo mediatico, è, per ciò stesso, foriero di minacce alle volte imparabili nei confronti della dignità della persona. E viene allora da chiedersi se, in conseguenza di siffatta conversione, la stessa neutralità del giudice, oltre che il lineare svolgimento dei compiti da parte degli altri operatori di giustizia (pubblico ministero ed avvocati), possano, in punto di fatto se non pure di diritto, risentirne (e, se sì, fino a che punto).

Ogni medaglia ha, però, il suo rovescio; e alle volte proprio la proiezione mediatica dei processi può rendere un servizio all'amministrazione della giustizia, secondo quanto testimonia la circostanza che, trattandosi in alcune note trasmissioni televisive (tra le quali una dedicata alla ricerca di persone scomparse) alcuni casi giudiziari pendenti, più volte sono venuti alla luce materiali ed indicazioni utili alla risoluzione dei casi stessi.

Alla fin fine, si tratta, dunque, di trovare il giusto mezzo tra il diritto-dovere d'informazione da parte dei *media* e il rispetto della dignità della persona, salvaguardandoli entrambi e, laddove ciò dovesse dimostrarsi impossibile, ponendo il primo al secondo.

²¹ In argomento, la letteratura ormai formatasi è invero incontenibile. Solo per una prima informazione (e con specifico riguardo alle questioni legate all'accesso al mezzo informatico), richiamo qui solo i numerosi ed approfonditi contributi di P. COSTANZO, tra i quali *Internet (diritto pubblico)*, in *Dig./Disc. Pubbl., App.*, 2000, 347 ss.; *Miti e realtà dell'accesso ad internet (una prospettiva costituzionalistica)*, in [Consulta OnLine](#), 17 ottobre 2012, e *Audizione in merito ai d.d.l. costituzionali 1317 e 1561 sul diritto di accesso a internet*, in www.federalismi.it, Focus TMT, 1/2015, 1° aprile 2015, nonché M. BETZU, *Regolare Internet. Le libertà di informazione e di comunicazione nell'era digitale*, Giappichelli, Torino 2012; AA.VV., *Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali*, a cura di O. POLLICINO - E. BERTOLINI - V. LUBELLO, Aracne, Roma 2013; AA.VV., *Internet e Costituzione*, a cura di M. Nisticò - P. Passaglia, Giappichelli, Torino 2014; G. DE MINICO, in molti scritti, tra i quali, ora, *Antiche frontiere e nuova libertà digitale*, Giappichelli, Torino 2016. Si è tornati a discutere di questo groviglio di questioni nel corso della terza sessione delle nostre Giornate, dedicata a *El derecho a la intimidad y las nuevas tecnologías*, a seguito della relazione illustrata da P. PASSAGLIA, *Privacy e nuove tecnologie, un rapporto difficile*, cit., e di quelle di A. RALLO LOMBARTE, *El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como juez garante de la privacidad en Internet*, e J.N. MIRANDA COUTINHO, *Dignidade da pessoa humana, novas tecnologias e democracia*.

3. *Un paio di questioni sul versante della tutela: in ispecie, a) se anche alla riservatezza possa applicarsi lo schema secondo cui l'ottimale salvaguardia dei diritti richiede uno sforzo congiunto, posto in essere in spirito di "leale cooperazione" da legislatore e giudici*

Soprattutto le vicende dei dati personali attraverso il *web* rendono conferma della complessità e gravità delle questioni di ordine istituzionale che la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati stessi pongono nel tempo presente e dell'impegno che, di conseguenza, grava sui protagonisti della rete come pure sui pubblici poteri al fine di conseguire un apprezzabile equilibrio tra i plurimi interessi evocati in campo dai casi.

Desidero qui fermare l'attenzione specificamente su un paio di punti, entrambi riguardanti il versante della tutela.

Il primo attiene ad una questione di ordine generale, che dunque si ripropone anche con riferimento alla salvaguardia della riservatezza ma che per quest'ultima assume una peculiare rilevanza. Si tratta, infatti, di stabilire se possa qui riproporsi lo schema, a mia opinione in generale valevole sul terreno della salvaguardia dei diritti fondamentali, che vede legislatore e giudici (nazionali e non, costituzionali e comuni) sollecitati ad una intensa, costante "leale cooperazione" al fine di apprestare la miglior tutela possibile, alle condizioni oggettive di contesto, ai diritti nel loro fare "sistema" coi restanti beni della vita o interessi costituzionalmente protetti²². Il modello vincente è infatti, a mia opinione, quello che si ha ogni qual volta ad una prima ed essenziale disciplina offerta dal legislatore (specie a mezzo di disposizioni sufficientemente duttili, in buona sostanza *per principia*) faccia seguito l'intervento dei giudici²³, specie costituzionali o materialmente costituzionali²⁴, non di rado esso pure connotato da strutturale duttilità e perciò produttivo di principi, fino a pervenire ai terminali delle operazioni di giustizia, i giudici comuni, sollecitati a porre in essere non poche volte un'attività non già di mera *applicazione* – come, invece, un'accreditata dottrina ritiene²⁵ – bensì di *attuazione* degli enunciati di principio contenuti negli atti legislativi o giurisdizionali nei cui riguardi si pongono in funzione servente.

Viene, dunque, in circostanze siffatte – mi è capitato di dire in altre occasioni²⁶ – a formarsi una "catena" di atti funzionalmente connessi e convergenti verso il medesimo fine, una catena provvista di una sua propria, complessiva connotazione e perciò produttiva di un proprio effetto giuridico, che ovviamente non esclude bensì comprende gli effetti prodotti dai singoli atti che la compongono. È importante, comunque, non perdere di vista l'importanza di rendere quanto più possibile duttili e *soft* gli interventi, positivi e giurisprudenziali (e, segnatamente, quanto a questi ultimi, quelli per

²² Ne ho discusso in più luoghi di riflessione scientifica, tra i quali *Linguaggio del legislatore e linguaggio dei giudici, a garanzia dei diritti fondamentali*, in [Consulta OnLine](#), III/2015, 13 novembre 2015, 769 ss.

²³ Sappiamo, poi, che non poche volte la disciplina legislativa manca del tutto, con la conseguenza che i giudici si trovano obbligati a fare applicazione diretta della Costituzione o di altre Carte; ed è interessante notare, con riguardo al caso che si faccia uso di queste ultime, che, in realtà, la legge... *c'è*, ed è appunto data dall'atto di esecuzione della Carta stessa e che la *diretta applicazione* di quest'ultima (che, in realtà, come si passa subito a dire, ancora meglio dovrebbe molte volte dirsi *attuazione*, sia pure con effetti circoscritti al caso) non è affatto da considerare una evenienza impossibile o, di più, illecita, secondo quanto opina certa giurisprudenza.

²⁴ Tali sono stati da una sensibile dottrina (tra gli altri, A. CERRI, *Corso di giustizia costituzionale plurale*, Giuffrè, Milano 2012; B. RANDAZZO, *Giustizia costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell'uomo*, Giuffrè, Milano 2012; D. TEGA, *I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di Strasburgo*, Giuffrè, Milano 2012, spec. 63 e 143; altri riferimenti in GUZZAROTTI, *La CEDU e l'Italia: sui rischi dell'ibridazione delle tutele giurisdizionali dei diritti*, in *Giur. cost.*, 4/2013, 3657 ss.) considerati gli stessi giudici europei, sempre più portati in non poche occasioni a conformarsi appunto quali giudici costituzionali; e basti solo al riguardo pensare ai non pochi punti di contatto che si hanno tra le decisioni-pilota della Corte EDU e le additive di principio del giudice delle leggi.

²⁵ Ancora di recente, così, M. LUCIANI, *Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)*, in [www.rivistaaic.it](#), 3/2012, 3 luglio 2012, spec. al § 4, ma *passim*, e, dello stesso, *Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale*, in [www.rivistaaic.it](#), 4/2014, 10 ottobre 2014.

²⁶ Ad es., in *Maggiore o minor tutela nel prossimo futuro per i diritti fondamentali?*, in [Consulta OnLine](#), 1/2015, 5 febbraio 2015, 33 ss., spec. 55 ss.

mano del giudice costituzionale) provvisti di generale valenza, sì da renderli agevolmente adattabili alla varietà dei casi.

Un esempio con riguardo proprio al nostro tema. E, dunque, si pensi alla vessata questione relativa al diritto del figlio a conoscere le proprie origini biologiche. Sappiamo tutti com'è stata salomonicamente risolta dalla Corte EDU, in [Godelli](#), e a seguire dalla Consulta in modo da conciliare le aspettative del figlio stesso con la volontà, che potrebbe perdurare, della madre a mantenere l'anonimato. Ebbene, proprio di recente, chiamata a pronunciarsi al riguardo la Cassazione ha fatto luogo ad un nuovo e diverso bilanciamento tra gli interessi in campo, considerando recessiva la posizione della donna se defunta²⁷.

Non è di qui, ovviamente, stabilire se quest'esito sia, o no, apprezzabile²⁸; ha rilievo solo mostrare come possano darsi plurime "varianti" – se così può dirsi – anche di un medesimo caso, con la conseguenza che il suo irrigidimento a mezzo di una disciplina, non importa ora se di legislativa o giurisprudenziale fattura, unica, *bonne à tout faire*, costituirebbe un grave errore, pregiudizievole in non poche circostanze per gli interessi in gioco (per alcuni ovvero persino per tutti), vale a dire foriera di squilibrati bilanciamenti assiologicamente ispirati.

4. *Segue: b) se il tandem riserva di legge e riserva di giurisdizione a garanzia dei diritti possa valere anche in relazione alle vicende via Internet e, una volta spostato il perno della tutela in sede internazionale e sovranazionale, cosa possa realisticamente attendersi a seguito del varo del nuovo regolamento eurounitario sulla privacy*

Il secondo punto evoca in campo una micidiale questione della teoria costituzionale, ponendo sotto *stress* antiche e consolidate credenze relative alle stesse basi portanti degli istituti costituzionali, in specie appunto di quelli concernenti la salvaguardia dei diritti costituzionali.

Ci si deve, dunque, chiedere se il *tandem* riserva di legge/riserva di giurisdizione possa dimostrarsi adeguato a far fronte al bisogno complessivo di garanzia manifestato dal diritto di cui qui si discorre nel suo stare davanti a (e talora contro) altri diritti o interessi meritevoli di tutela.

La questione si pone con inusitata gravità proprio in relazione alla diffusione dei dati via *Internet*. Perché il vero è che le garanzie classiche dei diritti di libertà sono state pensate per un contesto in cui l'intervento del giudice poggiante sul previo intervento del legislatore era considerato sufficiente a contenere le minacce o le offese recate ai diritti tanto dai soggetti privati quanto dai pubblici poteri (e, segnatamente, com'è a tutti noto, dal potere esecutivo). Erano, cioè, pensate per un contesto connotato dalla chiusura autoreferenziale in se stesso dello Stato nazionale, in grado di assicurare da solo tutela ai consociati e di mantenere integri ed invalicabili i propri confini territoriali.

Questo scenario si è ormai dissolto col mondo "globalizzato" – come suol essere chiamato, in modo pur largamente approssimativo e francamente rozzo ma efficace – nel quale tutti noi siamo immersi ed operiamo.

La stessa legge – a dirla tutta – appare ormai essere, per molti aspetti, un "ferro vecchio", uno strumento inadeguato a far fronte a taluni pressanti bisogni; lo sono, più in genere, le procedure parlamentari, terribilmente lente e farraginose, palesemente inadeguate a far fronte ai bisogni stessi²⁹. Nel tempo in cui gli spostamenti avvengono perlopiù in aereo o, comunque, con mezzi

²⁷ V. Cass., I sez. civ., sent. n. 15024 del 2016.

²⁸ E, a mio modo di vedere, qualche perplessità invero la solleva, per le ragioni che si trovano rappresentate nel mio *Giurisdizione e diritti*, cit., 366 in nt. 50.

²⁹ Un esempio, di lampante evidenza, per tutti con riguardo ad un ordine tematico qui non interessante; e, dunque, si pensi alla delibera parlamentare dello stato di guerra, ancora oggi richiesta dalla Carta, quando ormai la reazione ad eventuali aggressioni esterne ha da essere immediata e la stessa guerra non è, da una parte e dall'altra, "dichiarata", come invece ingenuamente richiede la Carta stessa.

veloci fa sorridere e suona complessivamente bizzarra ed ingenua l'idea di seguire a ricorrere alla diligenza a cavalli³⁰.

La circostanza, poi, che può in via sussidiaria intervenire il Governo in vece delle Camere, specie con lo strumento del decreto-legge³¹, non consola più di tanto e dà piuttosto conferma della strutturale inadeguatezza della sede della rappresentanza politica a dare complessivo appagamento ai bisogni medesimi. Ed è chiaro che, allora, ad essere in gioco non sono solo gli equilibri della forma di governo ma la stessa forma di Stato, dal momento che, nel corso di queste vicende, ad essere coinvolto è il valore democratico, nel suo fare "sistema" coi valori restanti: un valore che, per il fatto stesso di essere (non casualmente) evocato nell'*incipit* della legge fondamentale della Repubblica, testimonia che, una volta che dovesse trovarsi sotto *stress* o, diciamo pure, sacrificato nel corso di talune vicende politico-istituzionali di straordinario rilievo, fatalmente trascinerebbe nella sua caduta tutti i valori fondamentali restanti.

Il vero è che, nel mondo "globalizzato", solo in seno alla Comunità internazionale o in organizzazioni sovranazionali (tra le quali, principalmente, l'Unione) possono trovarsi le risposte giuste, persuasive, a domande di tutela che, confinate nella sola sede nazionale, sarebbero obbligate a restare inappagate. Non a caso, d'altronde, è venuta, di recente, maturando la diffusa consapevolezza³² della strutturale insufficienza della Carta costituzionale a dare tutela a certi bisogni viepiù pressanti e, di conseguenza, della necessità di far luogo ad un *Internet Bill of Rights*³³, come pure si è avvertita l'esigenza al piano sovranazionale di dar vita ad una nuova disciplina in forma regolamentare delle complesse questioni concernenti la *privacy*. Una disciplina che ha già fatto molto discutere sotto più aspetti³⁴ e che, ad ogni buon conto, già con la sua stessa esistenza dà conferma della dimensione ormai prevalentemente, se non pure esclusivamente, sovranazionale nella quale va ricercata la prima tutela del diritto di cui oggi siamo stati nuovamente chiamati a discorrere.

Così stando le cose, ci si avvede che entrambi le garanzie usualmente adottate in ambito interno, la riserva di legge e la riserva di giurisdizione, mostrano limiti evidenti nelle loro applicazioni a vicende riguardanti diritti interessati dal *web*; un fenomeno che appare tanto più vistoso se posto a

³⁰ Questa immagine, come pure la qualifica di "ferro vecchio", con le sue opportune precisazioni, sono già nel mio *Dal caos delle fonti, secondo forma, all'ordine delle norme, secondo valore: note dolenti su un'annosa e spinosa questione*, in AA.VV., *Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici*, a cura di M. Cartabia - E. Lamarque - P. Tanzarella, Giappichelli, Torino 2011, 474.

³¹ Si danno, invero, circostanze al ricorrere delle quali il decreto-legge parrebbe davvero essere il solo strumento utilizzabile e, però, ugualmente inadeguato alla bisogna. Torniamo all'esempio sopra fatto ed immaginiamo che si debba deliberare lo stato di guerra. È pacifico che possa farlo solo il Parlamento, che tra l'altro si trova obbligato a conferire al Governo i poteri necessari per la gestione del fatto bellico. Se, però, si conviene che, come si diceva, si danno circostanze – oggi, forse, proprio le sole concretamente configurabili – al ricorrere delle quali le Camere non hanno modo di poter intervenire con la necessaria tempestività, chi altri se non il Governo potrebbe prenderne il posto? Riusciamo, tuttavia, ad immaginare il caso che il Governo adotti un decreto che conferisca poteri al Governo stesso e che, comunque, potrebbe poi essere non convertito?

³² È interessante notare che la mozione con cui la Camera si è espressa il 3 novembre 2015 a favore della Carta dei diritti su *Internet*, di cui si passa subito a dire, sia stata approvata all'unanimità (con 437 voti a favore e nessun contrario). Un fatto di eccezionale rilievo politico.

³³ ... a riguardo del quale i contributi di AA.VV., *Verso un Internet Bill of Rights*, a cura di M. Bassini e O. Pollicino, Aracne, Roma 2015.

³⁴ Riferimenti, ora, in P. PASSAGLIA, *Privacy e nuove tecnologie, un rapporto difficile. Il caso emblematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una specificità*, in [Consulta OnLine](#), III/2016, 28 settembre 2016, 332 ss.

Non darei al riguardo particolare rilievo alla circostanza per cui la nuova disciplina eurounitaria della *privacy* si riveste della forma del regolamento, chiamato a prendere il posto della direttiva ad oggi in vigore. Le forme hanno infatti – come si sa – in sede di Unione una mediocre capacità qualificatoria, avendosi non pochi casi di discipline sostanzialmente regolamentari adottate sotto forma di direttiva, e viceversa. E, invero, ciò che conta non è tanto il nome dell'atto quanto la struttura nomologica dei suoi enunciati. La circostanza, poi, per cui qui si passi – come ha fatto notare P. Passaglia, nel suo studio – da una disciplina con funzione armonizzatrice ad una impositiva (ma, su ciò, *infra*) avvalorata ulteriormente l'idea per cui i diritti sul *web* richiedono di essere trattati positivamente e salvaguardati da organi di garanzia disposti in sede sovranazionale, ancora prima che da sedi di produzione normativa ovvero di garanzia dislocate in ambito interno.

raffronto coi poteri di cui risultano al riguardo dotati, per un verso, i privati gestori dei motori di ricerca³⁵ e, per un altro verso, il Garante. In particolare, l'emarginazione del giudice a beneficio di quest'ultimo³⁶, autorità amministrativa ma... *indipendente*, mostra come talune esperienze vengano ormai a maturare al di fuori dei binari disegnati nella Carta per il loro svolgimento. La qual cosa, poi, conferma che alcune innovazioni, quale quella che ha portato alla istituzione dell'autorità suddetta, avrebbero dovuto aversi non già (ed esclusivamente) col mezzo della legge comune ma attraverso una nuova e *temporis razione* aggiornata razionalizzazione costituzionale³⁷.

“Globale” essendo la dimensione del *web*, inter- e sovranazionale non può che essere, dunque, la dimensione in cui i problemi posti dal *web* stesso vengono affrontati e, nei limiti del possibile, risolti.

Non è un caso, d'altronde, se alcune delle pronunzie più note e discusse riguardanti la *privacy* (da [Digital Rights Ireland](#) a [Google Spain](#), a [Schrems](#)³⁸) siano state adottate in ambito sovranazionale; ed è proprio questo, dunque, il fronte sul quale promette di essere sempre più di frequente svolta la partita dal cui esito dipendono le sorti della *privacy*.

Allo stesso tempo, la nuova disciplina adottata dall'Unione, ancorché provvista della forma del regolamento, fa largo rimando a fonti di *soft law*, i codici di condotta, a conferma del bisogno, di cui si diceva, di non irrigidire in norme “legislative” stringenti la disciplina di diritti che devono avere altrove la fonte della loro regolazione e, soprattutto, poi la loro tutela, congrua in ragione dei casi, per mano dei giudici.

³⁵ La stessa giurisprudenza sovranazionale (part., in *Google Spain*, di cui subito *infra*) ha, d'altronde, preso atto del ruolo “paracostituzionale” giocato dai motori di ricerca, com'è stato qualificato da un attento annotatore (O. POLLICINO, *Google rischia di “vestire” un ruolo para-costituzionale*, in *Il Sole 24ore*, 14 maggio 2015). Quanto, poi, tutto ciò (non) stia entro i righe dello spartito costituzionale è cosa talmente evidente da non richiedere qui alcun commento.

³⁶ ... della quale, in buona sostanza, prende atto la stessa [Corte cost. n. 247 del 2015](#), malgrado il verdetto d'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio.

³⁷ ... restando, ad ogni buon conto, impregiudicata la questione circa i limiti cui la stessa disciplina costituzionale va incontro, dovendosi – come si sa – mantenersi comunque rispettosa dei principi di base dell'ordinamento; ed è tutto da vedere se si possa o no (e, se sì, fino a che punto) abdicare alle garanzie costituite dalle due riserve suddette. Ancora una volta, lo spostamento, pur parziale, delle garanzie al piano sovranazionale potrebbe essere la via giusta, anche se non piana, da percorrere al fine di risolvere in modo complessivamente appagante il problema.

³⁸ In argomento, si è avuta un'autentica pioggia di commenti: *ex plurimis*, O. POLLICINO, oltre che nello scritto sopra cit., in molti altri, tra i quali *Interpretazione o manipolazione? La Corte di Giustizia definisce un nuovo diritto alla privacy digitale*, in [www.federalismi.it](#) - focus TMT, 3/2014, 24 novembre 2014, e *La “transizione” dagli atomi ai bit nel reasoning delle Corti europee*, in *Ragion prat.*, 44/2015, 53 ss., nonché O. POLLICINO - M. BASSINI, *La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nel reasoning dei giudici di Lussemburgo*, in *Dir. inf.*, 2015, 743 ss.; P. FALLETTA, *La Corte di Giustizia, ancora una volta, contro le multinazionali del web* (riflessioni su [Corte di Giustizia UE \(Grande sezione\), 6 ottobre 2015, Schrems c. Data Protection Commissioner, C - 362/14](#)), in [www.federalismi.it](#), 24/2015, 23 dicembre 2015; R. BIFULCO, *La sentenza Schrems e la costruzione del diritto europeo della privacy*, in *Giur. cost.*, 1/2016, 289 ss.; A. GIATTINI, *La tutela dei dati personali davanti alla Corte di giustizia dell'UE: il caso 'Schrems' e l'invalidità del sistema di 'approdo sicuro'*, in *Dir. um e dir. internaz.*, 1/2016, 247 ss.; AA.VV., *La protezione transnazionale dei dati personali. Dal “Safe Harbour principles” al “Privacy Shield”*, a cura di G. Resta e V. Zeno Zencovich, Roma Tre-Press, Roma 2016; M. BONINI, *Sicurezza e tecnologia, fra libertà negative e principi liberali*, cit.; G. DE MINICO, *Antiche frontiere e nuova libertà digitale*, cit. Infine, P. PASSAGLIA, *Privacy e nuove tecnologie, un rapporto difficile*, cit., e A. RALLO LOMBARTE, *El Tribunal de Justicia de la Unión Europea como juez garante de la privacidad en Internet*, cit.